REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai Magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13761 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

-***[OMISSIS][Omissis],*** nato a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*) il *[omissis]. [omissis]. [omissis],* (*C.F. [OMISSIS])*, ivi residente in *[Omissis] [Omissis]* n. *[omissis]*, nonché rappresentato e difeso dall'Avvocato Gian Carlo Soave (*C.F. SVOGCR63A19D969I*; p.e.c. *studiolegalesoave@pec.legassinfo.it*) presso il cui Studio a Genova (*GE*), in via Palestro n. 2, ha eletto domicilio.

VISTO il decreto di questa Sezione n. 5/2026 del 20.03.2026, con il quale è stata accolta l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c..

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026, svoltasi con

l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Giudice Relatore Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Francesco Magno e l'Avvocato Alessandro Cicchi, su delega dell'Avvocato Gian Carlo Soave, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. - Con atto di citazione depositato in data 23.10.2025, la Procura regionale ha agito nei confronti del Dott. *[Omissis] [Omissis]* per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, del complessivo importo di euro 71.903,20.

A fondamento della pretesa, si allegava il danno indiretto derivante dalla transazione conclusa tra la predetta Azienda Sanitaria e il paziente I.C. sulla cui base veniva a quest'ultimo riconosciuto il risarcimento di euro 70.000,00, per le complicanze degli esiti di due interventi artroscopici effettuati, nell'anno 2012, presso l'Ospedale di *[Omissis]*.

II. – Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo, previamente acquisito il concorde parere del P.M., di essere ammesso al rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio sull'offerta del pagamento della somma di euro 28.762,00, pari al 40% della pretesa azionata dalla Procura regionale.

III. - Nella camera di consiglio del 18.03.2026, il P.M. confermava il parere favorevole già reso e la parte insisteva per l'accoglimento dell'istanza.

III. - Con il decreto n. 5/2026, *precit.*, il Collegio accoglieva la richiesta e determinava in euro 28.762,00 la somma da versare, entro il termine di

giorni 30 (*trenta*) dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

IV. – Il 14.04.2026, l'istante depositava copia della ricevuta del pagamento effettuato, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo sopra emarginato in favore dell'AUSL Umbria 2 e, il 15.04.2026, depositava altresì copia della relativa reversale n. 3001177, rilasciata in pari data dall'Ente sanitario.

V. - Nell'udienza in camera di consiglio del giorno 14.10.2026, le parti concludevano per la definizione del giudizio con il rito alternativo.

VI. - Sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle concordi conclusioni dalle parti rassegnate nonché nel prendere atto del tempestivo versamento della somma determinata con il decreto n. 5/2026, *precit.*, il Collegio valuta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 130 del c.g.c. per la definizione del giudizio.

VII. - Sussistendo la soccombenza del convenuto, dal momento che all'azione della Procura regionale è conseguito il risarcimento sopra accertato, le spese di giudizio vanno al predetto addebitate (*rif.: art. 31 c.g.c.*).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il giudizio di responsabilità n. 13761 nei confronti del convenuto *[OMISSIS] [Omissis]*.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 185,18 (*diconsi euro centottantacinque/18*).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Elisabetta Conte — Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*) — (*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D. lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria il 15 ottobre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)